

# COMUNE DI RONCADELLE

PROVINCIA DI BRESCIA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(ai sensi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr

del

## **Indice**

### **TITOLO I – Disposizioni di carattere generale**

<b>Articolo 1 Oggetto del regolamento.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 2 Classificazione del comune.....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 3 Presupposto del canone .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 4 Soggetti passivi .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 5 Le tariffe .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 6 Riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 7 Riduzioni per l’occupazione del suolo- soprasuolo e sottosuolo .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 7 bis Maggiorazioni del canone.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 8 Esenzioni del canone .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 9 Modalità di dichiarazione.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 10 Versamento del canone.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 11 Rimborsi.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 12 Riscossione coattiva.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 13 Funzionario Responsabile .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 14 Contenzioso.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 15 Trattamento dei dati personali .....</b>	<b>12</b>

### **TITOLO II – Disposizioni riguardanti le occupazioni e i messaggi pubblicitari**

<b>Capo I - Le occupazioni .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 16 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 17 Suddivisione del territorio in zone.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 18 Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 19 Tariffa per le occupazioni sottosuolo .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 20 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....</b>	<b>15</b>
<b>Capo II - La diffusione di messaggi pubblicitari.....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 21 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni .....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 22 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 23 Collocazione dei mezzi pubblicitari all’interno del centro abitato.....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 24 Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 25 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....</b>	<b>17</b>

### **TITOLO III - Disposizioni amministrative**

<b>Capo I - Le occupazioni di suolo soprassuolo e sottosuolo .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 26 Domanda di concessione .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 27 Procedimento di rilascio di concessione .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 28 Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio.....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 29 Obblighi del concessionario.....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 30 Mestieri girovaghi e artisti di strada .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 31 Occupazioni per esposizioni di merci .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 32 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 33 Autorizzazioni ai lavori .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 34 Occupazioni con ponti, scale ecc. ....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 35 Occupazione con tende e tendoni.....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 36 Durata e rinnovo della concessione .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 37 Decadenza della concessione .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 38 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 39 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 40 Rinuncia all'occupazione.....</b>	<b>22</b>
<b>Capo II - La diffusione di messaggi pubblicitari.....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 41 Domanda e documentazione .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 42 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 43 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 44 Decadenza dell'autorizzazione.....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 45 Revoca dell'autorizzazione.....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 46 Variazioni del messaggio pubblicitario .....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 47 Impianti abusivi.....</b>	<b>24</b>
<b>Capo III - Le pubbliche affissioni .....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 48 Le pubbliche affissioni .....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 49 Riduzione del canone per le pubbliche affissioni .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 50 Esenzione del canone per le pubbliche affissioni.....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 51 Canone sul servizio affissioni .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 52 Tariffe e maggiorazioni .....</b>	<b>27</b>

#### **TITOLO IV- Piano generale degli impianti**

<b>Articolo 53 Oggetto .....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 54 Impianti pubblicitari- Caratteristiche, tipologia e qualità degli impianti .....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 55 Limitazioni d’installazione,caratteristiche, e dimensioni degli impianti pubblicitari .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 56 Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 57 Impianti destinati alle pubbliche affissioni .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 58 Altre disposizioni in materia di impianti affissioni.....</b>	<b>31</b>
<b>Articolo 59 Pubblicità realizzata sui veicoli pubblicitari "camion a vela" .....</b>	<b>31</b>
<b>Articolo 60 Pubblicità realizzata su carrelli del supermercato .....</b>	<b>32</b>

#### **TITOLO V- Disposizioni riguardanti gli aspetti sanzionatori**

<b>Articolo 61 Sanzioni e penalità .....</b>	<b>32</b>
--	-----------

#### **TITOLO VI - Norme finali e transitorie**

<b>Articolo 62 Norme transitorie .....</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 63 Norme finali .....</b>	<b>34</b>

**Allegato A** - TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE E PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;

**Allegato B** - CARTINA DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE;

**Allegato C** - CARTINA DI INDIVIDUAZIONE “AREE TUTELATE”;

**Allegato D** - ELENCO SPAZI PER AFFISSIONI.

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

(Con il presente sono disciplinate le norme regolamentari per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.)

### **Articolo. 1 - Oggetto del regolamento**

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 816 a 847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

2) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.

2 bis) Chiunque richieda l'occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché l'uso di edifici e spazi comunali, deve rendere dichiarazione scritta:

- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo ed il nazismo, quindi, di non professare e non propagandare l'ideologia fascista e nazista;
- di non perseguire finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolgendo la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

3) E' fatto obbligo l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana a cui si rinvia integralmente.

4) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

5) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

## **Articolo 2 – Classificazione del Comune**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2019 pari a 9.475 abitanti.

## **Articolo 3 - Presupposto del canone**

1) Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

## **Articolo 4 - Soggetti passivi**

1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

## **Articolo 5 – Le tariffe**

1) La delibera tariffaria è di competenza Consiglio Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
- b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

3) Le tariffe sono riportate nell' Allegato "A", di cui al presente regolamento.

## **Articolo 6 - Riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

## **Articolo 7 - Riduzioni per l'occupazione del suolo – soprasuolo e sottosuolo**

- 1) Per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
- 2) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;
- 3) Per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta al 25%;
- 4) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza;
- 5) Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, non rientrano in questa categoria i venditori ambulanti del mercato settimanale;
- 6) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- 7) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- 8) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

## **Articolo 7 bis - Maggiorazioni del canone**

- 1) Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
- 2) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%.

3) Per le occupazioni effettuate in occasione delle giornate di mercato, dagli operatori indicati nell'articolo 15 del Regolamento per lo svolgimento attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale, la tariffa base è decuplicata; l'occupazione è limitata agli spazi posti alle due estremità della linea posteggi ubicata lungo il viale del mercato ed evidenziati nella planimetria allegata alla Delibera di Consiglio n. 21 del 05/07/2011.

## **Articolo 8 – Esenzioni dal canone**

1) Sono da considerarsi esenti dal canone per occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e da Onlus, dalle associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e dai partiti politici o dalle coalizioni locali, che si sono presentati alle ultime elezioni amministrative o che abbiano una rappresentanza parlamentare; non potranno beneficiare di queste condizioni di favore eventuali manifestazioni aventi carattere provinciale e nazionale;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere e i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili;

h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

i) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel



rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e che l'esposizione sia connessa con un evento religioso o civile e limitata alla durata dell'evento commemorato;

b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

d) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;

e) le occupazioni con cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti da parte delle aziende appaltatrici o concessionarie del servizio comunale di smaltimento dei rifiuti;

f) le occupazioni di associazioni ed enti per manifestazioni culturali, sportive, ricreative patrocinate o organizzate in collaborazione con il Comune, esclusi gli spazi occupati per scopi diversi;

g) le occupazioni di associazioni iscritte all'albo comunale, delle associazioni sportive roncaddellesi e degli istituti scolastici mediante l'utilizzo di attrezzature e corredo dell'attività per un massimo di dieci metri quadrati e per la durata non superiore alle dodici ore, secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia Urbana;

h) le occupazioni specificatamente esonerate con atto della Giunta Comunale;

i) occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

3) Sono esenti dal pagamento le occupazioni temporanee del suolo pubblico che originano un importo dovuto complessivo pari o inferiore a € 3,00.

4) Sono esenti dal canone per l'effettuazione di messaggi pubblicitari:

a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

b) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- c) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- d) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- h) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- i) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- m) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

## **Articolo 9 – Modalità di dichiarazione**

La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

## **Articolo 10 – Versamento del canone**

- 1) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 4) Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 5) Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 31/05 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
- 6) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 7) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
- 8) Per le occupazioni del suolo pubblico per lavori edili è prevista una cauzione pari al 25% del canone complessivamente dovuto; la cauzione è dovuta nel caso l'importo calcolato della cauzione sia pari o superiore a euro 300,00. Tale cauzione sarà restituita dopo la verifica che non siano stati causati danni.

## **Articolo 11 – Rimborsi**

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12,00 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

## **Articolo 12 - Riscossione coattiva**

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare, mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
- 2) Si applicano le procedure di cui all'articolo 9 del Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

## **Articolo 13 - Funzionario responsabile**

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidato a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

## **Articolo 14 – Contenzioso**

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

## **Articolo 15 – Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI**

### **Capo I – Le occupazioni**

#### **Articolo 16 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità**

Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:

- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
- b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
- c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
- d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- e) passi e accessi carrabili;
- f) ponteggi, steccati e simili;
- g) impianti pubblicitari, così come definiti nel Regolamento di Attuazione al Codice della Strada DPR n. 495/1992 e s.m.i.;
- h) aree per spettacoli viaggianti;
- i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
- j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc;
- k) tende, tendoni ecc;
- l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. della L. n. 160/2019.

#### **Articolo 17 – Suddivisione del territorio in zone**

- 1) Il territorio del Comune è suddiviso in 2 zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dalle planimetrie allegate al presente regolamento (Allegato “B”);
- 2) Per la diffusione dei messaggi pubblicitari relativi ad occupazioni ricadenti nella zona n. 1 (ex categoria normale), la tariffa è applicata nella misura intera del 100% mentre per le occupazioni ricadenti nella zona n. 2 (ex categoria speciale), vengono maggiorate nella misura del 150% rispetto alla tariffa base della zona 1 (ex categoria normale).

Per l'occupazione del suolo pubblico-soprassuolo o sottosuolo, la zona è da considerarsi zona 1 unica per tutto il territorio comunale.

3) La zona 2 risulta essere compresa nel perimetro delimitato dalle seguenti aree di circolazione, ivi comprese le stesse:

a) via Cascina Fiorita, via Ghislandi nel tratto tra l'autostrada A4 e la Tangenziale Brescia Sud, incluso lo svincolo della stessa, come indicato nella mappa; Tangenziale Brescia Sud dallo svincolo con via Ghislandi fino a via F.lli Cervi, inclusi gli svincoli della contro-strada "raccordo via Orzinuovi" e la stessa contro-strada denominata "raccordo di via Orzinuovi"; Tangenziale Brescia Sud da via F.lli Cervi, inclusi i raccordi con la contro-strada "raccordo via Orzinuovi" e la stessa contro-strada, fino al congiungimento con via Mattei (rotonda con via Ferrari); via Ferrari, via Mattei dall'incrocio con via Ghislandi all'incrocio con via Villanuova; via Villanuova dall'incrocio con via Mattei all'autostrada A4; Autostrada A4 dal tratto individuato da via Villanuova a via Ghislandi (inclusa l'area di servizio autostradale Valtrompia Nord);

b) via F.lli Cervi nel tratto dalla Tangenziale Brescia Sud fino alla rotonda al confine con l'area dell'ATB Riva Calzoni (quest'ultimo con riferimento al civico n. 44 di via F.lli Cervi), proseguendo lungo il confine di detta proprietà fino alla via D'antona e Biagi, con proseguimento da via D'Antona e Biagi fino ad includere l'area Ikea, via Caduti del lavoro, via Einaudi, tratto del raccordo di Via Orzinuovi e della Tangenziale Brescia sud da via Vittorio Emanuele II a via F.lli Cervi;

c) dalla Tangenziale Brescia Sud all'autostrada A4 lungo il fiume Mella; tratto di Autostrada A4 dal fiume Mella a via Vittorio Emanuele II; via Vittorio Emanuele II dall'autostrada A4 al confine con il fiume Mella.

4) Tutto quanto non ricadente nella zona 2 di cui al comma 3 è da considerarsi zona 1

5) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

### **Articolo 18 - Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili**

1) Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2) Il Comune di Roncadelle esenta i passi carrai dal canone patrimoniale oggetto di questo regolamento.

### **Articolo 19 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo**

1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 5, comma 2) lettera b) è ridotta al 25%;

2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

## **Articolo 20 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Consiglio Comunale.

2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00, come previsto dall'articolo 1, comma 831 della Legge n. 160/2019.

3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa prevista dal comma 831 della Legge n. 160/2019 è modificabile dagli enti. La tariffa è fissata nella misura unitaria pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

## **Capo II – La diffusione di messaggi pubblicitari**

### **Articolo 21 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni**

1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

a) Mezzi destinati alla pubblicità esterna;

b) Mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.

2) La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni cinque anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio

tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

## **Articolo 22 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti**

- 1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 2) Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
- 3) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
- 4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

## **Articolo 23 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato**

- 1) Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
- 2) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

## **Articolo 24 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato**

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). 2) Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).



## **Articolo 25 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- 3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

(Il presente titolo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure).

### **Capo I – Le occupazioni di suolo soprassuolo e sottosuolo**

#### **Articolo 26 - Domanda di concessione**

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda, diretta all'Amministrazione Comunale e ottenere il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti dell'occupazione occasionale espressamente prevista dal presente regolamento.
- 2) Le istanze di cui al precedente art. 16 lettere d), e), f), j) vanno presentate al Comando di Polizia Locale;
- 3) Le istanze di cui al precedente art. 16 lettere b), g), h), i), k), l) vanno presentate al SUAP;
- 4) Le istanze di cui al precedente art. 16 lettere a), c) vanno presentate all'Area Tecnica (o al SUE).

#### **Articolo 27- Procedimento di rilascio della concessione**

- 1) Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a

tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

2) Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

3) Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

4) Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5) Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 6 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

6) L'ufficio di Polizia Locale ovvero gli altri uffici per competenza come previsto dall'articolo 26 autorizzate a ricevere le domande, dopo averle istruite, le trasmette entro e non oltre 3 giorni all'Ufficio Tributi che ne determina la tariffa da applicare. L'ufficio di Polizia Locale, per l'istruzione della domanda, si avvale dell'Ufficio Tecnico, per l'esame e l'espressione del relativo parere.

7) Entro il secondo giorno successivo all'inoltro dell'istanza, l'Ufficio Tecnico deve trasmettere il richiesto parere affinché l'ufficio comunale possa adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione dell'occupazione. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.

## **Articolo 28 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio**

1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2) Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

## **Articolo 29 - Obblighi del concessionario**

1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia locale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

### **Articolo 30 - Mestieri girovaghi e artisti di strada**

1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2) Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale SUAP.

3) Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura di 10,00 €/giorno con un massimo di euro 260,00 € e comunicato dall'Ufficio competente come indicato nell'articolo 26, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione.

4) Il versamento della cauzione deve essere effettuato entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 e comunque prima dell'inizio dell'occupazione.

5) Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l'archiviazione dell'istanza.

6) In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.

### **Articolo 31 - Occupazioni per esposizione di merci**

1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

### **Articolo 32 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico**

1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

### **Articolo 33 - Autorizzazione ai lavori**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

### **Articolo 34 - Occupazioni con ponti, scale ecc.**

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad un'ora.
- 2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

### **Articolo 35 - Occupazione con tende e tendoni**

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
- 3) L'occupazione di suolo con tende, tendoni e simili relative ad attività produttive è gestita dal SUAP comunale. Qualora i manufatti contengano messaggi pubblicitari l'autorizzazione pubblicitaria comprende anche l'autorizzazione all'occupazione del suolo.

### **Articolo 36 – Durata e rinnovo della concessione**

- 1) La concessione di occupazione di suolo pubblico può essere permanente oppure temporanea.
- 2) Per la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, o ad uso pubblico, con dehors continuativo si intende rilasciata per anni 3 (tre), dalla data del rilascio della concessione stessa, dopodiché si dovrà ottenere nuova concessione.

- 3) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 4) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.
- 5) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

### **Articolo 37 - Decadenza della concessione**

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
  - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
  - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
  - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo per l'occupazione temporanea e nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente.
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall'articolo 48.

### **Articolo 38 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni**

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

### **Articolo. 39 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni**

Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

## **Articolo 40 - Rinuncia all'occupazione**

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

## **Capo II – La diffusione dei messaggi pubblicitari**

### **Articolo 41 - Domanda e documentazione**

- 1) Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve ottenere apposita autorizzazione.
- 2) La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata utilizzando la modulistica telematica prevista sul portale del SUAP nel quale è indicata la documentazione necessaria da allegare all'istanza.
- 3) L'autorizzazione è necessaria anche in caso di volturazione dell'autorizzazione o di modifica strutturale dell'impianto.
- 4) Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, l'autorizzazione alla posa dell'impianto assorbe l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal presente regolamento.
- 5) Qualora si intenda installare l'impianto in proprietà privata dovrà essere allegata all'istanza l'autorizzazione rilasciata dalla proprietà allo sfruttamento dell'area.

### **Articolo 42 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni**

- 1) Entro 45 giorni dalla protocollazione dell'istanza il SUAP provvederà a comunicare l'avvenuta conclusione positiva del procedimento ovvero a comunicare i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- 2) Il SUAP esaminerà le istanze in ordine cronologico di presentazione sottoponendole al parere del Comando di Polizia Locale.

- 3) Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza se completa della documentazione prevista ed elencata sul portale del SUAP. In caso di carenza documentale l'ufficio tecnico provvederà a richiedere le dovute integrazioni. In questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione della documentazione richiesta. In caso di istanza completa ma carente di informazioni utili alla valutazione dell'istanza, il SUAP procede a richiedere le necessarie informazioni integrative e sospende il termine di cui al comma 1, che riprende per intero a integrazioni avvenute.
- 4) Nel caso in cui l'occupazione al suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
- 5) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro urbano. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
- 6) Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 39.
- 7) La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
- 8) L'esposizione di mezzi pubblicitari, nel rispetto del "Codice della strada", è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta su fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tariffario relativo alla presentazione di una dichiarazione di cui al comma 7.
- 9) L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro la scadenza dell'autorizzazione.

### **Articolo 43 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione**

- 1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi

tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.

2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

#### **Articolo 44 – Decadenza dell'autorizzazione**

L'autorizzazione decade quando:

- a) non siano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
- c) l'impianto autorizzato non sia installato entro 6 mesi dalla data della ricezione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

#### **Articolo 45 – Revoca dell'autorizzazione**

- 1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
- 2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 47.

#### **Articolo. 46 - Variazione del messaggio pubblicitario**

La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

#### **Articolo 47 – Impianti abusivi**

- 1) Sono considerati abusivi gli impianti pubblicitari di qualsiasi natura installati senza preventiva autorizzazione, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 42, comma 8, scaduti senza che sia



stata presentata la richiesta di rinnovo o la cui autorizzazione sia stata revocata ai sensi del precedente art. 45.

2) Il comune procede ai sensi dell'art. 23, commi 13-bis, 13-ter, 13-quarter e 13-quarter.1 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

3) Si applicano le sanzioni previste all'art. 23 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

### **CAPO III – Le pubbliche affissioni**

#### **Articolo. 48 – Pubbliche affissioni**

1) Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario. Rispetto a quanto previsto dal comma 836 della Legge n. 160/2019, il Comune mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021.

2) Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.

6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.

8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10) Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.

11) Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle zone alle quali detti spazi appartengono.

#### **Articolo 49 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 50;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzati con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### **Articolo 50 - Esenzioni del canone per le pubbliche affissioni**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Articolo 51 - Canone sul servizio affissioni**

1) Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2) La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge n. 160/2019, come rielaborata dal listino allegato.

- 3) Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
- 4) Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

### **Articolo 52 – Tariffe e maggiorazioni**

- 1) Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
- 2) Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato elenco degli impianti.

## **TITOLO IV- PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

### **Articolo 53 - Oggetto**

Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

### **Articolo 54 - Impianti pubblicitari - Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti**

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 38-bis le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.
2. Ai sensi dell'art. 23 , comma 6 Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle distanze minime previste all'art. 51, comma 4 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada, per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Sono stabiliti i seguenti limiti massimi di deroga:

- a) 10 mt. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; non sono previste deroghe per le distanze dalle intersezioni e dagli impianti semaforici;
- b) 5 mt. lungo le strade le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- c) 5 mt. prima e dopo dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo:

- i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- gli impianti semaforici e le intersezioni.

L'installazione di cartelli in aderenza a facciate di edifici e posti perpendicolarmente al senso di marcia possono essere installati in deroga alle distanze minime previste dal codice della strada, fino a una deroga massima di 10 mt., a condizione che:

- siano posizionati a una distanza dalla carreggiata non inferiore a 3 mt.;
- non si trovino allineati con cartelli di segnaletica verticale;
- abbiano una dimensione massima di 16 mq.

Le deroghe non saranno concesse qualora l'impianto possa essere installato nel rispetto delle distanze minime previste dal nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'eventuale deroga sarà valutata di volta in volta e per singolo impianto.

In caso di più istanze ovvero di un'istanza per più impianti, da posizionare nella medesima via, la valutazione delle deroghe sarà effettuata sul primo impianto e a seguire sui successivi e concessa solo in caso di necessità.

2. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

3. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate in modo tale che il bordo inferiore si trovi a un'altezza minima di mt. 3,50 dal piano di calpestio sottostante.

4. I cartelli stradali e gli altri impianti pubblicitari che possano intralciare la viabilità ciclo pedonale, dovranno essere installati in modo tale che il bordo inferiore si trovi a un'altezza minima di mt. 2,50 dal piano di calpestio sottostante.

5. In deroga alle distanze minime previste dal Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada è consentita l'installazione, nel rispetto del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di locandine pubblicitarie relative a manifestazioni e/o eventi, organizzati sul territorio comunale, nelle posizioni individuate nell'Allegato "C" comprendente Tavola 1 "Individuazione aree tutelate" e documentazione fotografica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli eventi patrocinati dal Comune di Roncadelle.

## **Articolo 55 - Limitazioni all'installazione, caratteristiche e dimensioni degli impianti pubblicitari**

1. Il Comune individua le vie nelle quali consentire, limitare e/o vietare il posizionamento di impianti pubblicitari, come individuate nella Tavola 1 "Individuazione aree tutelate", di cui all'Allegato "C".

2. All'esterno della delimitazione del centro abitato e lungo le strade classificate con la lettera A è consentito posizionare impianti pubblicitari nel rispetto di quanto stabilito dal Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal relativo Regolamento di attuazione del Codice della Strada di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e dal presente titolo.

3. Lungo le vie classificate con la lettera B e lungo via C. A. Dalla Chiesa, lato sud, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari di dimensione massima pari a 3 mq e realizzati in modo tale che il lato più lungo sia perpendicolare al piano di calpestio (orientamento verticale).

4. Nelle restanti zone del territorio comunale è vietata l'installazione di impianti pubblicitari fatta eccezione per le insegne di esercizio delle attività installate in aderenza alle facciate e a striscioni temporanei per la pubblicità di iniziative a carattere sociale, sportivo e/o culturale nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, dal relativo regolamento e dal regolamento comunale di Polizia Urbana.

5. Ove consentito, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi possono essere installati nel rispetto di quanto stabilito all'art. 50 del "Regolamento".

6. All'interno del centro abitato è vietata l'installazione di impianti pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.

#### **Articolo 56 - Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori**

E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 59 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada, con le limitazioni previste nel vigente regolamento comunale di zonizzazione acustica.

#### **Articolo 57 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni**

1) Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507 e del Titolo IV del presente Regolamento.

2) Caratteristiche e tipologia degli impianti:

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola facciata, posizione in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- verticali  
cm 70x100, 100x140, 140x200
- orizzontali  
cm 100x70, 140x100, 200x140

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro in sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

- verticali  
cm 70x100, 100x140, 140x200
- orizzontali  
cm 100x70, 140x100, 200x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS): Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

La superficie complessiva degli impianti per le affissioni è fissata in mq 12 per ogni mille abitante, talché, risultando la popolazione residente nel territorio pari a 9.475 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in 108.

Essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE: Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 25% della superficie complessiva;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA: Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonal, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI: Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi

rilevanza economica e per la parte non affidata ai soggetti privati per un quantitativo pari al 65% della superficie complessiva;

- IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE: In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.L.vo 507/1993.

3) Impianti già installati, previsti dall'Allegato "D" al presente regolamento, - Disposizioni in adeguamento

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità della superficie complessiva e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

#### **Articolo 58 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni**

1. La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze del servizio.

3. La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata del Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

#### **Articolo 59 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada d.p.r. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano

statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

#### **Articolo 60 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati**

La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI**

(Il presente disciplina gli aspetti sanzionatori del nuovo canone.)

#### **Articolo 61- Sanzioni e penalità**

1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

2) L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge n. 160 /2019

3) L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 2 comporta la decadenza della concessione come previsto del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 62 comma 1 del presente Regolamento.

4) Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

5) Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.



6) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7) L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

8) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

9) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

## **TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE**

(Il presente disciplina la fase transitoria di applicazione del nuovo canone).

### **Articolo 62 - Norme transitorie**

1) La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

2) Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

3) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione o eventuale altro termine. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

### **Articolo- 63 - Norme finali**

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP e di Imposta di Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 4) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

AUEGATO "A"

**OCCUPAZIONE DEL SUOLO  
OCCUPAZIONE PERMANENTE:**

	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA 2021	2020
	€/mq		€/mq	€/mq
Occupazione ordinaria del suolo comunale Tariffa Base	30,00	0,62	18,60	18,64
Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti al suolo pubblico - ( Riduzione 50%)	15,00	0,62	9,30	9,32
Occupazione ordinaria di spazi sottostanti al suolo pubblico - ( Riduzione 75%)	7,50	0,62	4,65	9,32
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (riduzione al 30%)	10,00	0,62	6,20	6,20
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	30,00	0,62	18,60	18,64

**OCCUPAZIONE DEL SUOLO  
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA 2021	2020
	€/mq		€/mq	€/mq
Occupazione ordinaria del suolo comunale. Tariffa Base	0,60	2,30	1,38	1,38
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti al suolo comunale ( riduzione del 50%)	0,30	2,30	0,69	0,69
Occupazioni ordinarie di spazi sottostanti al suolo comunale ( riduzione del 75%)	0,15	2,30	0,35	0,69
Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposto il canone	0,18	2,30	0,41	0,41
Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20 %	0,72	2,30	1,66	1,66
Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;	0,30	2,30	0,69	0,69
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell' 80%)	0,12	2,25	0,27	0,27
Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)	0,30	2,30	0,69	0,69
Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80 per cento	0,12	2,25	0,27	0,27
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;	0,30	2,30	0,69	0,69
Per le occupazioni effettuate in occasione delle giornate di mercato, dagli operatori indicati nell'articolo 15 del Regolamento per lo svolgimento attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale, la tariffa base è decuplicata.	6,00	2,30	13,80	13,77

**OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO****Tariffa relativa alle occupazioni permanenti**

	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA 2021	2020
				Euro
Con condutture, cavi, impianti in genere, per km lineare o frazione Sottosuolo	7,50	9,00	67,50	136,75
Con condutture, cavi, impianti in genere, per km lineare o frazione Soprasuolo	15,00	9,00	135,00	136,75

**OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO****Tariffa relativa alle occupazioni temporanee:**

	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA 2021	2020
				Euro
Occupazioni temporanee del sottosuolo, per km lineare o frazione	0,15	27,00	4,05	5,50
Occupazioni temporanee del soprasuolo per km lineare o frazione	0,30	27,00	8,10	8,15

	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA 2021	2020
<b>Impianti ed esercizi di apparecchi automatici per tabacchi:</b>				Euro
Centro abitato	30,00	0,62	18,60	18,64

**FORNITURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'**

	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA 2021	2020
OCCUPAZIONI per fornitura servizi pubblica utilità	1,50		1,50	1,06
OCCUPAZIONI per fornitura servizi pubblica utilità canone minimo dovuto	800,00		800,00	516,00

# TARiffe CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

## ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	11,362 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	11,362 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	17,043 €	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	22,724 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	22,724 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	22,724 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	28,405 €	0,947
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	34,086 €	1,136
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ	28,405 €	0,947
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 >1 E < 5,5 MQ	28,405 €	0,947
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ	34,086 €	1,136
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ	39,767 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	39,767 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ	39,767 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ	45,448 €	1,515
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ	51,129 €	1,704
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	33,053 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	33,053 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	82,632 €	2,754
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ	82,632 €	2,754

## ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,076 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	0,076 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	0,114 €	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,151 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,151 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	0,151 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	0,189 €	0,947
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,227 €	1,136
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ	0,189 €	0,947
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,189 €	0,947
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,227 €	1,136
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ	0,265 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	0,265 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,265 €	1,326
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,303 €	1,515
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ	0,341 €	1,704
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	2,065 €	10,327
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2	5,162 €	25,815
STRISCIONI ZONA 1	0,757 €	3,788
STRISCIONI ZONA 2	1,894 €	9,470
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,220 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,220 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ	0,551 €	2,755
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ	0,551 €	2,755


## ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI MANIF. ZONA 1 70X100	0,103 €	0,172
AFFISSIONI MANIF. ZONA 2 70X100	0,258 €	0,430
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,000 €	

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,600

TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	30,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,200 €	0,333


ALLEGATO 484



Legenda

- terreni comuni nella zona 2
- zona 2

1:5.000









# Comune di Roncadelle

## servizi tecnici


Via Roma 50, 25030 Roncadelle (BS) - [www.comune.roncadelle.bs.it](http://www.comune.roncadelle.bs.it)  
protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it  
telefono 030.258.9671 fax 030.258.9679  
c.f. 80018470171 e P.I. 00619640170

### – Piano generale degli impianti –

Individuazione posizioni per la posa temporanea di locandine di eventi e manifestazioni

#### 1) Rotonda di Via Ghislandi – n. 3 cartelli posizionati nel seguente modo:


a) scendendo dal cavalcavia  
sul palo della luce



b) scendendo dal cavalcavia  
sul palo della luce dopo la rotonda





c) venendo da via Fermi  
sul palo della luce



#### 2) Via S. Giulia direzione Roncadelle n. 1 cartello.



#### 3) Via Berlinguer direzione via A. Moro - n. 3 cartelli posizionati sui pali della luce – il primo in prossimità della staccionata, il secondo va posizionato al 4° palo successivo e il terzo al 7° palo.






# Comune di Roncadelle

## servizi tecnici


Via Roma 50, 25030 Roncadelle (BS) - [www.comune.roncadelle.bs.it](http://www.comune.roncadelle.bs.it)  
protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it  
telefono 030.258.9671 fax 030.258.9679  
c.f. 80018470171 e P.I. 00619640170

4) Via Berlinguer direzione Ghislandi n 2 cartelli:


a) Palo luce in prossimità della fermata del bus




b) palo luce prima del semaforo



5) Via Mattei in prossimità della rotonda con via Ferrari n.1 cartello;



6) Via Mattei direzione zona industriale n. 1 cartello;



7) Uno striscione in via Roma in prossimità dell'oratorio.

8) Per le feste locali potranno essere collocati cartelli in prossimità dell'ingresso del parco "Le Montagnette".

ELENCO SPAZI AFFISSIONE

ALLEGATO "D"

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Data aggiorn.	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine	Nome Foto	70 x 100	140 x 200	100 x 140	200 x 140	Poster
1	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Istituzionale	Via Mandolossa	confine brescia	STEND. M.LE	210x100	45.548435	10.153031666	041797008.JP G	3	0	0	0	0
2	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via XX Luglio	alt. civ. 29	STEND. B.LE	200x140x2	45.532216	10.1451383	041798085.JP G	0	0	0	2	0
3	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Istituzionale	Via XX Luglio	alt. civ. 21	STEND. B.LE	140x100x2	45.53201333 33	10.14526	041799087.JP G	4	0	0	0	0
4	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Nikolajewka	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.51925666	10.14363333	041800148.JP G	0	0	0	2	0
5	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Nikolajewka	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.51925666	10.14363333	041801148.JP G	0	0	0	2	0
6	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Nikolajewka	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.51932833 3	10.14360999	041802149.JP G	0	2	0	0	0
7	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via di Vittorio	parcheggio palazzetto	STEND. B.LE	200x140x2	45.52275333 33	10.14490333	041803169.JP G	0	0	0	2	0
8	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via di Vittorio	angolo via dalla chiesa	STEND. B.LE	200x140x2	45.52315333 33	10.14499	041804172.JP G	0	0	0	2	0
9	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via dalla Chiesa	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.52365333 3	10.14482999	041805173.JP G	0	2	0	0	0
10	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Dalla Chiesa	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.523665	10.1445383333 3	041806176.JP G	0	0	0	2	0
11	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Dalla Chiesa	Ingresso palazzetto	STEND. B.LE	200x140x2	45.52325166 6	10.14438666	041807177.JP G	0	0	0	2	0
12	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via di Vittorio	alt. civ. 18	STEND. B.LE	140x200x2	45.52395833 33	10.14515	041808188.JP G	0	2	0	0	0
13	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via C. Calzari	angolo via vezzoli	STEND. B.LE	140x200x2	45.52641833 3	10.145418333	041809190.JP G	0	2	0	0	0
14	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via C. Calzari	angolo via vezzoli	STEND. B.LE	140x100x2	45.52634666 6	10.145298333	041810193.JP G	4	0	0	0	0
15	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via C. Calzari	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.52579666 66	10.145135	041811195.JP G	0	2	0	0	0
16	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via de Gasperi	angolo via cismondi	STEND. B.LE	210x100x2	45.52335	10.1493933333 3	041812215.JP G	3	0	0	0	0
17	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Castello	alt. civ. 78	STEND. B.LE	140x200x2	45.52586833 33	10.15638	041813242.JP G	0	2	0	0	0

## ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Data aggiorn.	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine	Nome Foto	70 x 100	140 x 200	100 x 140	200 x 140	Poster
18	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Gramsci	fronte via manzoni	STEND. B.LE	140x200x2	45.52716166666	10.15467	041816247.JP G	0	2	0	0	0
19	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Gramsci	fronte via manzoni	STEND. B.LE	140x200x2	45.52717666666	10.15471666666	041817249.JP G	0	2	0	0	0
20	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Istituzionale	Via Togliatti	alt. civ. 44	STEND. B.LE	140x100x2	45.52801333333	10.152925	041818251.JP G	4	0	0	0	0
21	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Istituzionale	Via Togliatti	alt. civ. 20	STEND. B.LE	140x100x2	45.52680833333	10.15292333333	041819253.JP G	4	0	0	0	0
22	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Roma	angolo via togliatti	STEND. B.LE	200x140x2	45.52684333333	10.14921666666	041820258.JP G	0	0	0	2	0
23	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Roma	alt. civ. 60	STEND. B.LE	200x140x2	45.52835333333	10.14977166666	041821268.JP G	0	0	0	2	0
24	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Roma	alt. civ. 70	STEND. B.LE	200x140x2	45.52895	10.150075	041822270.JP G	0	0	0	2	0
25	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Marconi	alt. civ. 74	STEND. B.LE	200x140x2	45.52809333333	10.15693333333	041823278.JP G	0	0	0	2	0
26	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Marconi	alt. civ. 74	STEND. B.LE	200x140x2	45.52807666666	10.15686	041824281.JP G	0	0	0	2	0
27	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Marconi	lato parco alt. civ. 74	STEND. B.LE	140x200x2	45.52822166666	10.15658333333	041825282.JP G	0	2	0	0	0
28	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Marconi	lato parco alt. civ. 70	STEND. B.LE	140x200x2	45.528425	10.155885	041826284.JP G	0	2	0	0	0
29	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Istituzionale	Via Marconi	Ingresso parco	STEND. B.LE	140x100x2	45.52861333333	10.15563333333	041827289.JP G	4	0	0	0	0
30	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Marconi	lato parco alt. civ. 68	STEND. B.LE	140x200x2	45.52872166666	10.15464833333	041828292.JP G	0	2	0	0	0
31	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Marconi	lato parco alt. civ. 50	STEND. B.LE	140x200x2	45.52885	10.15409666666	041829293.JP G	0	2	0	0	0
32	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Istituzionale	Via Marconi	alt. civ. 42	STEND. B.LE	140x100x2	45.52895166666	10.152465	041830299.JP G	4	0	0	0	0
33	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Marconi	alt. civ. 38	STEND. B.LE	140x200x2	45.52912833333	10.15193833333	041831304.JP G	0	2	0	0	0
34	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	25/02/2019	Commerciale	Via Fermi	angolo via marconi	STEND. B.LE	140x200x2	45.52963333333	10.15137166666	041832317.JP G	0	2	0	0	0

ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Data aggiorn.	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine	Nome Foto	70 x 100	140 x 200	100 x 140	200 x 140	Poster
35	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	26/02/2019	Commerciale	Via Fermi	alt. civ. 8	STEND. B.LE	200x140x2	45.53044	10.151156666666	042310325.JPG	0	0	0	2	0
36	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	26/02/2019	Commerciale	Via F.lli Cervi	angolo via mattei	STEND. M.LE	200x140	45.52957333	10.159106666	042311342.JPG	0	0	0	1	0
37	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	26/02/2019	Commerciale	Via F.lli Cervi	angolo via villanuova	STEND. B.LE	140x200x2	45.531208333	10.160233333	042312350.JPG	0	2	0	0	0
38	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	26/02/2019	Istituzionale	Via F.lli Cervi	fronte via villanuova	STEND. M.LE	140x100	45.53122166666	10.160275	042313352.JPG	2	0	0	0	0
39	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	26/02/2019	Commerciale	Via F.lli Cervi	dietro Ikea	STEND. B.LE	200x140x2	45.53481999999	10.16398	042314356.JPG	0	0	0	2	0
40	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	26/02/2019	Commerciale	Via Mazzini	angolo via f.lli bandiera	STEND. B.LE	140x200x2	45.52524666	10.1577883333	042315570.JPG	0	2	0	0	0
41	COMUNE DI RONCADELLE (BS)	Di fatto	Attivo	26/02/2019	Commerciale	Via Tienamen	angolo via verdi	STEND. M.LE	140x200	45.5267816666	10.160201666	042316959.JPG	0	1	0	0	0

TOTALE: 32 33 0 29 0